



COMUNE DI TRIGGIANO

(Città Metropolitana di Bari)

Prot. n. **24193** del 2 agosto 2024

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI EFFETTIVI E DI UN COMPONENTE SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SERVIZI DI FARMACIA COMUNALE DI TRIGGIANO S.R.L..

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti gli artt. 2397 ss. codice civile;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSPP) ed in particolare il suo art. 11, "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico";

Visto il D.M. 29 dicembre 2004, n. 320, "Individuazione delle professionalità abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile";

Visto l'art. 22 del vigente Statuto di Servizi di Farmacia comunale s.r.l.;

Visto l'art. 50, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000;

RENDE NOTO

che è indetto avviso pubblico per la presentazione di candidature finalizzate alla nomina di due componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio Sindacale di Servizi di Farmacia Comunale S.r.l., con sede in Triggiano (BA), Via Lama, n.2, C.F. 06087070725, per il triennio 2024-2026.

La Società a capitale misto pubblico-privato, con prevalente capitale pubblico, ha per oggetto l'esercizio e la gestione di farmacia, come previsto dall'art. 5 dello Statuto societario, che di seguito si riporta:

« La Società ha per oggetto:

- la gestione della farmacia di nuova istituzione avente sede nel Comune di Triggiano, ricadente nell'ambito territoriale della A.S.L. BA/4 (sede farmaceutica n. 5) della quale è titolare il Comune di Triggiano in virtù della deliberazione della Giunta Regionale 23/12/1998 n. 4269 e di altre eventuali sedi farmaceutiche comunali che si rendessero disponibili, ivi compresa la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio Comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale;

- la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio farmaceutico, nonché alla realizzazione di infrastrutture ed altre opere connesse allo svolgimento del servizio suddetto.

La società potrà effettuare servizi di farmacia anche in nome e per conto o in collaborazione con Enti pubblici e privati, sia attraverso l'allargamento ad essi della partecipazione societaria, sia assumendo il servizio in concessione e partecipando a gare di appalto.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate, o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa.

Solo ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere quelle operazioni immobiliari, commerciali e industriali che saranno ritenute utili e/o necessarie dall'organo amministrativo.

Sono tassativamente escluse le attività di intermediazione mobiliare di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1, lo svolgimento delle attività di cui alla Legge 5 luglio 1991 n. 197 di conversione del D. L. 3 maggio 1991 n. 143, nonché lo svolgimento delle attività di cui al D. Lgs. primo settembre 1993 n. 385.

La Società intende avvalersi di tutte le agevolazioni creditizie, tributarie e di ogni altro genere previste dalle disposizioni di legge emanate ed emanande a favore delle imprese operanti nel territorio nazionale ed in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, impegnandosi all'osservanza di tutte le relative prescrizioni e condizioni.».

La nomina dei membri del Collegio Sindacale è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, recante il regolamento di attuazione della Legge 12 luglio 2011 n.120. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso.

I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e la retribuzione annuale determinata dall'assemblea ordinaria ai sensi di legge.

I membri del Collegio Sindacale nominati dal socio pubblico non sono immediatamente rieleggibili. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare uno dei sindaci di nomina pubblica, subentrerà il sindaco supplente anch'esso di nomina pubblica e resterà in carica sino alla successiva assemblea, nel corso della quale il socio pubblico nominerà il Sindaco mancante; se pure il sindaco supplente verrà a mancare, l'Organo Amministrativo convocherà senza indugio l'assemblea affinché il socio pubblico nomini i sindaci mancanti.

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare il sindaco di nomina del socio privato farmacista, subentrerà il sindaco supplente anch'esso di nomina del socio privato farmacista, e resterà in carica sino alla successiva assemblea, nel corso della quale il socio privato farmacista nominerà il Sindaco mancante; se pure il sindaco supplente verrà a mancare, l'Organo Amministrativo convocherà senza indugio l'assemblea affinché il socio privato farmacista nomini i sindaci mancanti. I sindaci nominati nel corso del mandato del Collegio Sindacale, rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

A. Requisiti di candidatura

- 1) Possono presentare proposta di candidatura i soggetti che, alla data di scadenza del presente avviso:
 - a) siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali ovvero siano iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia:
 - *Avvocati;*
 - *Dottori commercialisti ed esperti contabili.*
 - b) non versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2399 c.c. (in tali cause versano l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
 - c) abbiano il godimento dei diritti civili e politici;
 - d) versino nelle condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunali di Triggiano;
 - e) non siano Revisori o componenti del Nucleo di valutazione del Comune di Triggiano (unico azionista pubblico);
 - f) non siano Consiglieri comunali, Assessori e dipendenti del Comune di Triggiano o di qualsivoglia Ente pubblico deputato al controllo di legittimità e di regolarità sui provvedimenti comunali;
 - g) non versino in alcuna delle posizioni di inconferibilità o di incompatibilità alla nomina previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
 - h) non siano parenti o affini entro il quarto grado di dirigenti di Farmacia Comunale S.r.l.;
 - i) non si trovino in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il Sindaco, con gli Assessori, con i Consiglieri comunali o con chi, legalmente, li sostituisce, con i Dirigenti dei Settori e con i Responsabili di P.O. del Comune di Triggiano;
 - j) non versino in condizione di conflitto di interesse con l'ente o con Farmacia Comunale S.r.l., intendendosi, per tale, tra l'altro, l'amministrazione, la direzione o la qualità di socio illimitatamente responsabile di enti che abbiano il medesimo scopo/oggetto sociale ovvero la qualità di imprenditore individuale inerente la medesima attività, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;
 - k) non abbiano riportato condanne, anche non definitive, per responsabilità contabile e non versino nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - l) non abbiano lite pendente, di qualsiasi natura, con il Comune di Triggiano o con Farmacia Comunale S.r.l.;
 - m) non intrattengano rapporto di impiego, di consulenza o incarico, a qualsiasi titolo, con il Comune di Triggiano o direttamente con la Società;
 - n) non rivestano la carica di segretario o presidente di partiti politici o associazioni sindacali di ambito locale e nazionale;
 - o) non siano stati motivatamente rimossi da incarico analogo presso altra società prima della scadenza del mandato;

- p) non abbiano subito condanne, anche non definitive, per reati commessi contro la pubblica amministrazione;
 - q) non versino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 734, Legge n. 296/2006, ai sensi del quale non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;
 - r) non versino nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 1, e all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012.
 - s) non versino in situazioni di inconfiribilità degli incarichi di cui all'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001.
- 2) Si osservano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, relative al divieto di conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo di enti e società controllati.
 - 3) Il designato all'incarico non potrà assumere consulenze o incarichi, a qualsiasi titolo, da parte del Comune di Triggiano, nonché della Società stessa, o da istituzioni o aziende da questi controllati, senza espressa e preventiva autorizzazione.
 - 4) I candidati dovranno mantenere il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 per tutta la durata dell'incarico eventualmente conferito. Il venir meno di solo uno dei requisiti costituirà giustificato motivo di revoca dell'incarico.

B. Modalità di presentazione delle candidature

- 1) I candidati dovranno inoltrare al Comune di Triggiano la propria manifestazione di interesse all'incarico, presentando la domanda secondo lo schema allegato "A", debitamente compilata e firmata, obbligatoriamente corredata, a pena di esclusione, di copia di documento di identità in corso di validità e di dettagliato *curriculum vitae* redatto in formato europeo, dal quale risultino, in particolare, i titoli di studio, le esperienze professionali, le attitudini e le capacità professionali attinenti all'incarico da ricoprire.
- 2) Le candidature dovranno pervenire al Comune di Triggiano **entro e non oltre le ore 12,00 di 2 settembre 2024**, con una delle seguenti modalità:
 - mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Triggiano, sito in Piazza Vittorio Veneto, n. 46, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00, riportando sulla busta la seguente dicitura: "DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALLA NOMINA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI FARMACIA COMUNALE S.r.l.";
 - mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALLA NOMINA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI FARMACIA COMUNALE S.r.l.".
- 3) Il Comune di Triggiano non sarà responsabile della dispersione o della mancata ricezione nei termini previsti delle domande di partecipazione, nonché di tutte le eventuali comunicazioni successive, che risultino imputabili a errate indicazioni da parte dei candidati o comunque a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
- 4) Il Comune di Triggiano si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato.

C. Individuazione dei componenti del Collegio Sindacale

Il Commissario Straordinario, tenuto conto delle candidature pervenute, provvederà, con proprio decreto adottato su base fiduciaria e *intuitu personae*, alla designazione di due soggetti idonei alla nomina di componenti effettivi ed un soggetto idoneo alla nomina di componente supplente del Collegio Sindacale di Farmacia Comunale S.r.l..

D. Trattamento dei dati personali

- 1) Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR 2016/679, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti, in sede di presentazione della propria candidatura, è finalizzato all'espletamento delle attività di selezione e per l'esercizio della funzione indicata dal presente avviso.
- 2) Il trattamento dei dati avverrà a cura di persone appositamente incaricate, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. A seguito della nomina, il *curriculum vitae* e i dati personali dell'incaricato potranno essere resi pubblici, ai sensi della normativa vigente.

Dalla residenza Civica, lì 2 agosto 2024

F.to Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Giuseppina FERRI (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

